

NEWSLETTER INFORMATIVA LEGALE

---

No. 4

febbraio, 2015

Siamo lieti di trasmettervi l'ultima edizione della nostra newsletter di informativa legale.

La newsletter fornisce un quadro generale del sistema dei pagamenti internazionali e degli strumenti a disposizione degli operatori commerciali che si rivolgono all'estero.

Confidiamo nel fatto che gli argomenti trattati possano essere di vostro interesse. Apprezzeremo ogni vostro commento e/o osservazione in merito.

---

**VOLUNTARY DISCLOSURE IN  
MATERIA FISCALE E LINEE GUIDA  
DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE  
SULLA LEGGE 15.12.14 n. 186**

---

**INTRODUZIONE** – Attraverso la legge 15 dicembre 2014, n. 186 è stata introdotta la disciplina della collaborazione volontaria in materia fiscale, al fine di favorire l'emersione ed il rientro di capitali illecitamente detenuti all'estero.

La *voluntary disclosure* è un procedimento di "pacificazione" fiscale tra il contribuente e l'amministrazione, a iniziativa del contribuente stesso. Nato negli Stati Uniti negli anni '90, è tornato d'attualità nei programmi di emersione per i depositi esteri promossi da vari Paesi europei.

Le disposizioni introdotte prevedono che i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli ai fini del monitoraggio fiscale, potranno definire la propria posizione mediante specifiche attività di collaborazione volontaria con l'amministrazione.

E' inoltre estesa la procedura di collaborazione volontaria ai contribuenti non destinatari degli

obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto correttamente per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

**PROCEDURA** – Va evidenziato che la procedura di collaborazione volontaria è piuttosto complicata ed onerosa, potendo erodere fino l'80-90% del patrimonio estero in taluni casi.

La procedura di regolarizzazione si conclude con il pagamento (imposte, sanzioni ed interessi) di quanto dovuto in un'unica rata o, al massimo, in tre rate mensili.

Gli aspetti premiali attengono ad una consistente riduzione delle sanzioni amministrative e, soprattutto, all'esclusione della punibilità per alcuni reati tributari previsti agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.L. 74/2000.

Qualora la media delle consistenze annue non abbia superato i 2 milioni di euro è prevista, su richiesta, una procedura semplificata che in luogo del calcolo analitico di tutte le rendite finanziarie e delle aliquote applicabili, prevede una redditività forfettaria degli investimenti del 5% annuo, sulla quale va calcolata una imposta con aliquota del 27%.

I contribuenti che intendono avvalersi di questa

<p><b>Cajola &amp; Associati</b> Via G. Rossini, 5 20122 Milan – Italy Phone: +390276003305 Fax: +3902780177 E-mail: <a href="mailto:law@cajola.com">law@cajola.com</a> Web site : <a href="http://www.cajola.com">www.cajola.com</a></p>
---

procedura di collaborazione volontaria per regolarizzare le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014, devono utilizzare il modello dell' Agenzia delle Entrate.

Va peraltro precisato che secondo la nuova normativa, ai fini della procedura, l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero la comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

**ISTANZA** - La richiesta può essere presentata da:

- l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione, di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legge n. 167 del 1990, per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio per violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta;

- i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto correttamente, per la definizione delle violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

La richiesta dev'essere presentata all'Agenzia delle Entrate mediante trasmissione, esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre 2015.

È precluso l'accesso alla procedura di collaborazione "se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione...abbia avuto formale

conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria".

La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze prospettate sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, tramite i canali Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario abilitato di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Qualora il soggetto interessato provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la richiesta di accesso alla procedura avendo cura di stamparla su modello cartaceo conforme a quello approvato e di sottoscriverla, oltre che, eventualmente, farla firmare al professionista nell'apposito riquadro "dati del professionista".

In caso di presentazione della comunicazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la comunicazione originale sottoscritta dal soggetto interessato ed eventualmente dal professionista; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della comunicazione che gli verrà restituito dall'intermediario dopo la presentazione in via telematica e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica.

L'intermediario è tenuto a consegnare al contribuente una copia della richiesta trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta presentazione.

La richiesta si considera presentata – con posta elettronica certificata – il giorno in cui l'Agenzia delle Entrate riceve i dati. La prova della presentazione è data dalla comunicazione con cui l'Amministrazione attesta di averla ricevuta.

Il modello e le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

**PROCEDURE INTERNAZIONALE E NAZIONALE** – Nel riquadro “emersione” dev'essere indicata la tipologia di procedura di collaborazione volontaria alla quale si vuole accedere, ovvero:

- casella “Internazionale (comma 1)”: gli autori della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990, barrando la casella, dichiarano di voler attivare la procedura di collaborazione volontaria internazionale per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio, per le violazioni, ancorché non connesse con le attività costituite o detenute all'estero, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta;

- casella “Nazionale (comma 2)”: i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi abbiano adempiuto correttamente, barrando la casella, dichiarano di voler attivare la procedura di collaborazione volontaria nazionale per la definizione delle violazioni connesse agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Nel caso in cui si intenda attivare la procedura di collaborazione volontaria internazionale e siano state commesse anche violazioni non connesse con le attività costituite e detenute

all'estero sarà necessario barrare la sola casella “Internazionale (comma 1)”, tenuto conto che l'attivazione della relativa procedura presuppone, per le annualità di cui all'art. 5-quater, comma 1 lettera a), del decreto legge n. 167 del 1990, anche la definizione delle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, non connesse con le attività costituite o detenute all'estero.

La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

**INTEGRAZIONE DELL'ISTANZA** – Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata deve, entro trenta giorni - tramite invio tramite posta elettronica certificata dei “documenti” e delle “informazioni” di cui all'art. 1 della legge n. 186 del 2014 - compilare una nuova richiesta, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Istanza integrativa”.

Per poter presentare un'istanza integrativa è necessario che sia stata validamente presentata la richiesta originaria.

Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide solo quelle presentate entro il termine di scadenza del 30 settembre 2015. In caso di richiesta trasmessa dopo il 26 settembre, l'invio dell'istanza integrativa può avvenire nei cinque giorni successivi.

Chi ha aderito alla procedura anteriormente all'1 gennaio 2015 può presentare una nuova istanza integrativa, onde poter estendere la procedura anche all'anno di imposta 2013, beneficiando anche delle sanzioni reddituali ridotte secondo quanto previsto dall'art. 5-quinquies, comma 4, ultimo periodo del dl n. 167/90.

**PATRIMONI ESTERI E VIOLAZIONI INTERNE** – Per quanto sopra esposto, si evince che la regolarizzazione dei patrimoni

all'estero obbliga a sanare tutte le violazioni interne.

Vi è infatti un'unica casella per l'emersione internazionale che assorbe quella nazionale ove ricorrano anche violazioni tributarie non connesse agli attivi esteri.

È quanto chiarito dalle istruzioni al modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, diffuse dall'Agenzia delle entrate venerdì 30 gennaio scorso.

Il modello telematico presentato da ciascun interessato, in via autonoma, va infatti compilato con la spunta della sola casella internazionale qualora l'ambito oggettivo concerna anche la definizione di violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, dell'Irap e dell'Iva, nonché violazioni relative alle dichiarazioni dei sostituti di imposta, non connesse con le attività costituite o detenute all'estero.

Le istruzioni hanno così confermato quanto già stabilito all'art. 1, comma 1, della legge n. 186/2014, ovvero che l'autore delle violazioni del monitoraggio fiscale deve: «indicare spontaneamente ( ) unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero ( )».

Altresì va osservato che la procedura è condizionata dalla:

- spontanea, consapevole e autonoma istanza del richiedente;
- completezza di tutti i fatti e documenti, per tutti i periodi d'imposta accertabili, relativamente alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette dell'Iva nonché di quelli previsti a carico dei sostituti d'imposta;

•veridicità e tempestività dei documenti e delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati.

Pertanto la regolarizzazione deve essere completa e finalizzata a sanare tutto il passato fiscale di ciascun soggetto istante onde poter accedere ai benefici premiali.

## **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO**

– Per quanto sopra esposto, sarà quindi necessaria una relazione di accompagnamento alla documentazione per permettere di ricostruire per ciascun periodo di imposta inerente la procedura:

- l'ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria effettuate o detenute all'estero, direttamente, indirettamente o per interposta persona;
- l'informativa dei redditi che servono per effettuarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
- l'informativa sugli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute anche se non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.

Nella relazione di accompagnamento devono essere altresì indicati i soggetti che presentano un collegamento con riferimento alle attività estere oggetto della procedura, ovvero coloro i quali hanno una posizione rilevante:

- rispetto alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali detenuti all'estero, ai sensi della normativa sul monitoraggio fiscale, ovvero
- abbiano un collegamento con il reddito non assoggettato a imposizione in Italia.

Tra i soggetti collegati rientra ad es. che è cointestatario di conti correnti, di immobili, di partecipazioni detenute (anche indirettamente) in veicoli societari esteri ovvero enti esteri

(quali i trust e/o le fondazioni), i soci di società trasparenti (residenti o meno).

La relazione di accompagnamento deve rappresentare il quadro generale di tutte le violazioni che formano l'oggetto di *disclosure*, delle modalità attraverso le quali sono state effettuate e del momento in cui sono state commesse.

Devono essere indicati gli anni interessati dall'emersione e il tipo di violazioni compiute in ciascun anno.

## **AUTO-RICICLAGGIO E CONCLUSIONI**

– Va evidenziato che rimangono aperti alcuni aspetti nodali sia in relazione ai profili penalistici dovuti all'introduzione del reato di auto-riciclaggio di cui all'articolo 648-ter1 del codice penale, sia in relazione ad alcuni aspetti tributari, in particolare riguardo alla reale convenienza economica della procedura per i contribuenti che decideranno di accedervi.

Per quanto riguarda il reato di auto-riciclaggio, il contribuente che fa volontariamente emergere il proprio reddito attraverso la procedura in esame sarebbe sì al riparo dalle contestazioni circa i reati tributari previsti agli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.L. 74/2000. Tuttavia allo stesso potrebbe essere contestato il reato di auto-riciclaggio qualora detto reddito emerso fosse impiegato secondo quanto previsto da tale nuova fattispecie delittuosa.

La condotta tipica che costituisce auto-riciclaggio consiste infatti nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa e tra i delitti non colposi potrebbero rientrare anche i reati tributari in esame.

La norma peraltro esclude la punibilità delle condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale ed in merito solo la Giurisprudenza potrà chiarire quali comportamenti possano ritenersi esclusi e non

costituire condotte vietate ai sensi del reato in esame.

Infine - come sopra evidenziato - la procedura è piuttosto complessa e può risultare o essere considerata onerosa, potendo arrivare ad erodere fino all'80-90% del patrimonio all'estero.

E' evidente pertanto che questi due fattori potrebbero limitare il ricorso dei contribuenti alla procedura di emersione volontaria dei capitali.

*Avv. Riccardo G. Cajola*